



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 20

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 13 dicembre 2022

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Plenaria (*)

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 5

Plenaria (antimeridiana) » 6

Plenaria (pomeridiana) (*)

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 10

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 20

Plenaria (pomeridiana) » 29

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) » 35

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 36

8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

Plenaria » 41

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni congiunte 3^a (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera) e della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 20^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 dicembre 2022.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	50
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	58
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	»	59
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	59
<hr/>		
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	62

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 13 dicembre 2022

**Sottocommissione per i pareri
5^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 9,10.

(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3^a e 6^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede la rimessione alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) chiede la rimessione alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

13^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che l'esame del disegno di legge in titolo è stato rimesso alla sede plenaria, su proposta del senatore Cataldi, dalla Sottocommissione per i pareri.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che l'esame del disegno di legge in titolo è stato rimesso alla sede plenaria, su proposta della senatrice Gelmini, dalla Sottocommissione per i pareri.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, lunedì 12 dicembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, ne rinvia il seguito.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) preannuncia la presentazione di un numero contenuto di emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è previsto per le ore 12 di oggi. Pertanto, se il numero di proposte di modifica fosse effettivamente ridotto, si potrebbe avviare l'esame già nella seduta convocata per le ore 14 di oggi o alla prima sospensione dei lavori dell'Aula, se successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 389**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il decreto-legge proroga al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione, previo atto di indirizzo delle Camere, alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già prevista fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022;

– le disposizioni in esame sono riconducibili sia alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», sia alla materia «difesa e Forze armate», entrambe di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

considerate la necessità e urgenza della proroga, dettate dal protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 391

La Commissione, esaminato il decreto-legge in titolo e rilevato che:

– l'articolo 1 reca norme volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi;

– l'articolo 2 prevede canali prioritari di accesso alle misure di sostegno per le imprese destinatarie di esercizio dei poteri di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012;

– l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria,

considerato il contenuto specifico ed omogeneo del decreto e l'immediata applicabilità delle norme contenute, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 13 dicembre 2022

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (n. COM(2022) 495 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice TUBETTI (*Fdl*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, di revisione della vigente direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, finalizzata ad aggiornarne la normativa e colmare le numerose carenze, in modo coordinato con la proposta sulla responsabilità per danno da intelligenza artificiale (COM(2022) 496).

In particolare, la proposta di direttiva ha lo scopo di: 1) assicurare che la normativa sia rispondente alla natura e ai rischi propri dei prodotti dell'attuale era digitale e dell'economia circolare; 2) garantire che esista sempre un'impresa con sede nell'UE che possa essere ritenuta responsabile per i prodotti difettosi, considerata la crescente tendenza dei consumatori ad acquistare prodotti direttamente da Paesi terzi in assenza di un importatore con sede nell'UE; 3) alleggerire l'onere della prova in capo al consumatore nei casi complessi e consentire di presentare domanda di risarcimento anche per danni patrimoniali inferiori a una certa soglia e per un tempo più lungo; e 4) garantire la certezza del diritto allineando la normativa con il vigente quadro comune per la commercializzazione dei pro-

dotti (decisione n. 768/2008/CE), con la normativa in materia di sicurezza dei prodotti e con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

A tal fine, la proposta di direttiva si compone di 20 articoli, suddivisi in 4 capi. I primi articoli delimitano l'oggetto e l'ambito di applicazione, e aggiornano le definizioni allineandole alla terminologia delle vigenti normative in materia di commercializzazione e di sicurezza dei prodotti. Dalla definizione di danno risarcibile viene eliminata la soglia minima di 500 Ecu. Si specifica inoltre che si tratta di una direttiva di armonizzazione massima, nel senso che gli Stati membri non possono mantenere o adottare disposizioni divergenti, che conferiscano un livello di tutela al consumatore maggiore o minore rispetto a quanto stabilito dalla direttiva stessa.

Il capo II stabilisce le norme specifiche sulla responsabilità per i danni provocati da prodotti difettosi e sui diritti delle persone fisiche al risarcimento. In particolare, in base all'articolo 6, un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi, tenuto conto di alcune circostanze. All'elenco non esaustivo di tali circostanze, che gli organi giurisdizionali devono tenere conto nel valutare l'esistenza di difetti, sono stati aggiunti gli effetti sul prodotto derivanti dall'intelligenza artificiale e quelli derivanti da altri prodotti che ci si può ragionevolmente attendere siano utilizzati insieme al prodotto.

L'articolo 7 introduce nuove norme nel caso di acquisto da Paesi terzi, volte ad assicurare sempre la presenza di un soggetto responsabile del danno da prodotto difettoso.

Per quanto riguarda l'onere della prova, come specificato nel considerando n. 30, il danneggiato si trova spesso in una situazione di svantaggio rispetto al produttore per quanto concerne la possibilità di ottenere e comprendere le informazioni sulle modalità di fabbricazione e funzionamento dei prodotti. Pertanto, al fine di alleggerire l'onere della prova in capo al danneggiato che chiede il risarcimento, l'articolo 8 stabilisce che gli organi giurisdizionali abbiano il potere di ordinare al convenuto (presunto responsabile del danno) di divulgare gli elementi di prova a sua disposizione, pur tenendo conto del suo legittimo interesse alla protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.

Inoltre, l'articolo 9 introduce la presunzione del carattere difettoso di un prodotto, al verificarsi di alcune condizioni, ovvero: se il convenuto non ha rispettato l'obbligo di divulgare gli elementi di prova richiesti; oppure se il prodotto non rispetta i requisiti di sicurezza di legge, intesi a proteggere proprio dal danno verificatosi; oppure se il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante il suo utilizzo normale.

L'onere della prova è ulteriormente alleggerito nel caso in cui l'organo giurisdizionale rilevi che l'attore incontra eccessive difficoltà tecniche nel dimostrare il carattere difettoso del prodotto e il nesso di causalità tra difetto e danno. In tal caso si può presumere l'esistenza del difetto e del nesso causale, a condizione che l'attore abbia dimostrato «sufficientemente» che il prodotto

ha «contribuito» a cagionare il danno e che è «probabile» che il prodotto fosse difettoso e che il difetto fosse a causa del danno. Resta ovviamente il diritto per il convenuto di confutare tali presunzioni.

L'articolo 10 riprende la sostanza della normativa già vigente, che stabilisce le circostanze di esenzione della responsabilità.

Il capo III riprende le norme generali già vigenti sulla responsabilità degli operatori economici, in materia di responsabilità solidale, concorso di colpa e divieto di limitare la responsabilità dell'operatore economico ai sensi del diritto nazionale o mediante disposizione contrattuale. L'articolo 14 stabilisce il termine di prescrizione triennale dal verificarsi del danno per l'avvio di un procedimento di risarcimento, che comunque non potrà essere avviato dopo 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto.

Lo stesso articolo 14 introduce, tuttavia, una deroga, estendendo la possibilità di chiedere il risarcimento fino a 15 anni dall'immissione in commercio, nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto avviare un procedimento entro il termine di 10 anni a causa del periodo di latenza per le lesioni personali.

In omaggio al principio di trasparenza, l'articolo 15 introduce l'obbligo per gli Stati membri di pubblicare in formato elettronico le sentenze dei rispettivi organi giurisdizionali, anche al fine di alimentare una banca dati pubblica che la Commissione europea potrà istituire. Ai sensi dell'articolo 18, il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato a dodici mesi dall'entrata in vigore della direttiva.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica utilizzata è individuata nell'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali per il buon funzionamento del mercato interno.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto, la mancanza di un intervento a livello europeo determinerebbe una frammentazione di normative differenziate tra gli Stati membri e quindi condizioni di disparità tra gli operatori economici dell'UE e una tutela divergente tra i consumatori. Il principio di sussidiarietà appare rispettato anche in termini di valore aggiunto per l'Unione, poiché l'intervento europeo implica un migliore funzionamento del mercato interno dei beni e pertanto una maggiore sicurezza dei prodotti e un più elevato livello di protezione dei consumatori, nonché una maggiore certezza del diritto per gli operatori economici, i consumatori e le istituzioni.

La Commissione europea dichiara altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, indicando ad esempio l'articolo 8, relativo alla divulgazione degli elementi di prova ad opera degli operatori economici, in cui si rispetta il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e quelli dei consumatori.

La proposta risulta attualmente all'esame di dieci Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato elementi di criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA***(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere alla 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, presenta uno schema di parere sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, cosiddetto «decreto aiuti-quater», recante ulteriori misure nel settore energetico a sostegno di imprese e famiglie e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nonché misure di finanza pubblica in favore di determinate attività e di rafforzamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Si sofferma, in particolare, sugli aspetti inerenti alla compatibilità con l'ordinamento europeo, delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, volte a mitigare gli effetti negativi, subiti dalle imprese, derivanti dall'aumento dei prezzi per l'acquisto dei prodotti energetici.

Si sofferma, inoltre sulle disposizioni di cui agli articoli 4, 7, 8 e 12, relative all'approvvigionamento di gas naturale e alle agevolazioni per l'autotrasporto merci, il commercio al dettaglio e al settore dello spettacolo, nonché sulle misure di cui agli articoli 10 e 11, volte ad assicurare l'attuazione del PNRR.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al decreto-legge in conversione, si sofferma sull'emendamento 2.1000 del Governo, che incorpora la modifica già stabilita con il decreto-legge n. 179 del 2022, volta ad anticipare di un mese la scadenza della riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, al 30 novembre 2022, e sugli altri emendamenti, ritenendo che essi non presentino particolari criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo. Ritiene, tuttavia, utile segnalare alla Commissione di merito l'emendamento 13.2, al fine di considerare il possibile impatto sui profili della concorrenza, e sulla connessa necessità di preservare condizioni di parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione, derivante dalla prevista possibilità di proroga biennale delle licenze sui diritti audiovisivi sportivi in essere.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul testo del provvedimento e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la predetta osservazione.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 13.2, per ricordare dell'opportunità di risolvere la disparità esistente tra la situazione italiana e quella del resto degli Stati membri dell'UE.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) ritiene opportuna l'osservazione proposta dal Relatore, ricordando che l'emendamento è oggetto di attenzione nei lavori presso la Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva, con l'astensione dei senatori dei Gruppi PD e M5S.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze 2023 (n. COM(2022) 526 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di decisione in titolo, che designa l'anno 2023 come «Anno europeo delle competenze». Ricorda, quindi, che l'iniziativa ha come obiettivo lo svolgimento di attività volte a: 1) promuovere investimenti di maggiore entità, più efficaci e inclusivi nella formazione e nel miglioramento del livello delle competenze; 2) rafforzare la pertinenza delle competenze rispetto alle esigenze del mercato del lavoro; 3) abbinare le aspirazioni e le competenze delle persone con le opportunità del mercato del lavoro, in particolare quelle che derivano dalle transizioni verde e digitale e dai settori chiave che devono riprendersi dalla pandemia; e 4) promuovere l'attrazione di persone provenienti da Paesi terzi dotate di competenze necessarie nell'Unione.

Il Relatore ricorda che nell'ultima seduta è stato correttamente fatto rilevare come l'iniziativa sia rivolta a obiettivi in gran parte sovrapponibili a quelli di altri strumenti come lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo scopo dell'Anno europeo delle competenze è infatti quello di rafforzare l'efficacia e l'attuazione degli strumenti già esistenti, creando sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell'Unione in materia di competenze.

I fondi e gli strumenti dell'Unione europea avranno infatti un ruolo chiave nell'attuazione dell'Anno europeo delle competenze 2023. In particolare, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), con una dotazione di oltre 99 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2021-2027, rimane il principale strumento per investire nelle persone, operando in sinergia con altri fondi e soprattutto con le riforme e gli investimenti in materia di competenze inclusi nei Piani nazionali degli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF).

Nel PNRR sono soprattutto la Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo», la Missione 4 «Istruzione e ricerca» e la Missione 5 «Inclusione e coesione» in cui figurano numerose misure di investimento e riforma, volte al rafforzamento delle dei cittadini e lavoratori e al migliore allineamento con le esigenze del mercato del lavoro.

Nella Componente M1C1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», l'Investimento 1.7, «Competenze digitali di base», ha lo scopo di contribuire a sostenere le competenze digitali dei cittadini, mediante diverse linee di azione, tra loro sinergiche, che coprono tutti gli snodi del percorso educativo. Questo investimento comprende anche l'iniziativa «Servizio Civile Digitale», una rete di giovani volontari che aiuteranno gli utenti a rischio di esclusione digitale, che prevede come conseguimento dell'obiettivo il secondo trimestre 2025 con un milione di cittadini partecipanti, per arrivare a due milioni nel secondo trimestre 2026. Altre iniziative riguardano il personale della PA, della giustizia e del patrimonio culturale e del turismo. Molte di queste iniziative sono descritte in altre componenti e, in particolare, nella Missione 4 Istruzione e ricerca, che include ad esempio interventi dedicati alle competenze STEM e interventi di rafforzamento degli ITS, oltre a iniziative per contrastare il *gap* nelle competenze di base e nelle competenze del corpo docente.

Nella Componente M1C2 «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», l'Investimento 1 «Piano Transizione 4.0», che costituisce un'evoluzione del precedente programma Industria 4.0, introdotto nel 2017, fornisce nuovo impulso alla transizione digitale delle imprese e al tasso d'innovazione del tessuto industriale e imprenditoriale e comprende anche misure di agevolazione alle imprese per attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

Nella Missione 4, la componente M4C2 «Dalla ricerca all'impresa» mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza. Le iniziative sono finalizzate anche a ridurre il disallineamento tra competenze richieste dalle imprese e competenze fornite dalle università, nonché al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*.

Infine, nell'ambito della Missione 5, Inclusione e coesione, sono previsti investimenti in attività di *upskilling*, *reskilling* e *life-long learning*, che mirano a far ripartire la crescita della produttività o migliorare la competitività delle PMI e delle microimprese italiane. In particolare, l'obiettivo della Componente 1 «Politiche per il lavoro» è quello di facilitare le transizioni lavorative dotando le persone di formazione adeguata, ridurre il disallineamento di competenze e aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione dei disoccupati e dei giovani, in un contesto di investimento anche sulla formazione continua degli occupati.

Alla fine del 2021 è stato varato il Piano Nazionale Nuove Competenze con l'obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale e la definizione di livelli essenziali di qualità per le attività di *upskilling* e *reskilling*. Il Piano integrerà anche altre iniziative, riguardanti le misure in favore dei giovani – quale il rafforzamento del Sistema duale – e dei NEET, oltre che le azioni per le competenze degli adulti, a partire dalle persone con competenze molto basse. Per i lavoratori occupati è inoltre previsto, a valere sulle risorse di REACT-EU, il Fondo Nuove Competenze. In materia di politiche attive del lavoro e formazione è previsto anche un intervento specifico di rafforzamento del sistema dei Centri per l'Impiego, che comprende iniziative per rafforzare la progettazione e la realizzazione di interventi formativi per l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori, per svolgere analisi dei fabbisogni e di allineamento delle competenze con le esigenze delle imprese, e la certificazione delle competenze (IVC) nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze.

L'Investimento 2.1 «Servizio Civile Universale» della Componente M5C1 ha come obiettivo di potenziare il Servizio Civile Universale, stabilizzando il numero dei volontari e promuovendo l'acquisizione di competenze chiave per l'apprendimento permanente (*soft skills*, competenze personali, sociali, competenze di cittadinanza attiva).

In conclusione, l'Anno europeo delle competenze 2023 prevede una serie di iniziative, quali conferenze, gruppi di lavoro, iniziative rivolte a tutti i soggetti pubblici e privati competenti, campagne di informazione e di sensibilizzazione, orientate a diffondere una nuova cultura per il miglioramento delle competenze, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia e assicurare la piena attuazione degli strumenti e programmi già esistenti o previsti, tra cui anzitutto quelli del PNRR.

Il Relatore ricorda, infine, che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che la valuta positivamente, e che essa è oggetto di esame di parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità.

Ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), considerata l'importanza strategica della materia in esame, ritiene opportuno svolgere un ulteriore approfondimento, eventualmente anche con un breve ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (n. COM(2022) 457 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, fa presente che il termine delle 8 settimane, relativo alla procedura di cui al Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, è scaduto lo scorso 12 dicembre e propone pertanto di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) sottolinea l'importanza del tema oggetto della proposta legislativa europea e suggerisce un ulteriore approfondimento con lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) concorda con il suggerimento e si riserva di proporre soggetti da audire.

Il PRESIDENTE invita i gruppi a far pervenire eventuali proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

RINVIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana non avrà più luogo e che è convocata una nuova seduta per le ore 8,45 di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante ulteriori misure nel settore energetico a sostegno di imprese e famiglie e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nonché misure di finanza pubblica in favore di determinate attività e di rafforzamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (cosiddetto «decreto aiuti-quater»), ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti;

considerate, in particolare, le seguenti disposizioni:

– l'articolo 1, che estende anche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta già concessi fino a novembre, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

– l'articolo 2, che proroga al 31 dicembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti e l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione, in linea con la direttiva (UE) 2022/542, del 5 aprile 2022, di modifica della direttiva IVA 2006/112/CE, e che sospende al contempo l'applicazione dell'aliquota sul «gasolio commerciale»;

– l'articolo 3, che prevede la possibilità per le imprese di ottenere la rateizzazione dei rincari delle bollette, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, con una polizza assicurativa garantita da SACE conformemente al regime di garanzia di cui al decreto-legge n. 21 del 2022, già notificato e autorizzato dalla Commissione europea, e che il fornitore che ha concesso la rateizzazione può chiedere un finanziamento bancario, garantito da SACE, conformemente al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina che scadrà il 31 dicembre 2023;

– il comma 6 dell'articolo 3, che stabilisce che la predetta garanzia SACE sulla polizza per la rateizzazione sia rilasciata a condizione che l'impresa richiedente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea;

– il comma 9 dell'articolo 3, che estende di un anno, al 31 dicembre 2023, la scadenza del regime di garanzia SACE a sostegno alla liquidità delle imprese, di cui all'articolo 15 del primo decreto «aiuti», in se-

guito alla corrispondente estensione del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato relativo alla crisi Ucraina;

– l'articolo 4, che è volto ad incrementare l'estrazione di gas naturale dal territorio nazionale per aumentare la produzione da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali energivori, mediante concessioni di durata pari alla vita utile del giacimento e mediante il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalla costa;

– l'articolo 7, che stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno all'autotrasporto merci siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

– l'articolo 8, che introduce un credito di imposta in favore degli esercenti del commercio al dettaglio, obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;

– l'articolo 10, che interviene in materia di appalti di lavori pubblici, chiarendo e semplificando alcune disposizioni del cosiddetto decreto «sblocca cantieri», in relazione agli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC;

– l'articolo 11, che prevede che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA), possa nominare fino a trenta componenti aggregati, che restano in carica per tre anni;

– l'articolo 12, che chiarisce che l'esenzione dall'imposta municipale IMU già prevista per gli immobili destinati al settore dello spettacolo, rientra nel regime *de minimis* della normativa europea sugli aiuti di Stato, in conseguenza del termine, al 30 giugno 2022, del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19;

considerati, inoltre, gli emendamenti riferiti al decreto-legge in conversione e in particolare l'emendamento 2.1000 del Governo, che incorpora la modifica già stabilita con il decreto-legge n. 179 del 2022, volta ad anticipare di un mese la scadenza della riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, al 30 novembre 2022;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:

in riferimento all'emendamento 13.2, si invita la Commissione di merito a considerare il possibile impatto sui profili della concorrenza e sulla connessa necessità di preservare condizioni di parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione, derivante dalla prevista possibilità di proroga biennale delle licenze sui diritti audiovisivi sportivi in essere.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 13 dicembre 2022

Plenaria

14^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (n. 4)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione può quindi procedere alla conclusione dell'esame.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme alla proposta formulata dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 8.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/345/18/5 (pubblicato in allegato).

Comunica altresì che è stato presentato l'emendamento 3.0.21 (testo 2 corretto) (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 4

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– con riferimento all'articolo 4 comma 1, lettera *b*), che introduce il comma 5-*quinqies* all'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003, viene precisato che la promozione e lo sviluppo da parte degli IRCCS di imprese *start-up* e *spin-off* avviene nell'ambito delle risorse di ciascun Istituto, risorse da intendersi in senso ampio, come risorse strumentali, di personale e di spazi fisici di cui sono dotati, quindi, mediante quella medesima attività di ricerca che gli Istituti svolgono in ogni caso per adempiere alla propria mission istituzionale e non mediante delle attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali. La garanzia della predetta neutralità finanziaria sarà peraltro oggetto di espressa disciplina nel regolamento interno di cui si dovrà dotare ciascun Istituto, da adottarsi sulla base di linee guida e del relativo schema di regolamento sulle quali è già impegnato il Ministero della salute in modo coordinato con le altre Amministrazioni interessate;

– con riferimento al successivo comma 5-*sexies*, viene rappresentato che con il termine «Albo» deve intendersi un elenco formale e qualificato, di cui ogni IRCCS si deve dotare. Ogni istituto deve implementare questo elenco a seguito dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica. La tenuta dello stesso non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle attività istituzionali proprie dell'IRCCS. Non si tratta pertanto di un Albo nazionale analogo a quello istituito in seno agli ordini professionali esistenti, ma di un elenco che riporta le imprese *start up* o *spin off* che hanno presentato la loro candidatura a seguito della richiesta di manifestazione di interesse pubblicata dall'IRCCS che svolgono le medesime attività di ricerca svolte dall'IRCCS. Si tratta, pertanto, di imprese cui gli Istituti possono rivolgersi per stipulare accordi di collaborazione finalizzati a fronteggiare nuove esigenze tipiche del campo della ricerca;

– in relazione all'articolo 7, si fa presente che la disposizione è diretta a responsabilizzare maggiormente le regioni circa la proposizione al Ministero della salute del riconoscimento di nuovi IRCCS, stabilendo quindi che una quota del finanziamento sanitario corrente possa essere vincolata ai nuovi riconoscimenti. Si ricorda che il riparto del fabbisogno sanitario è oggetto di Intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per cui si potrà dare luogo all'applicazione della disposizione solo in condizioni di equilibrio di bilancio sanitario. In ordine al comma 3-*septies*, invece, in merito alla pre-

visione dell'adozione da parte delle Regioni di accordi con gli IRCCS, preliminarmente giova rappresentare che la disposizione in questione ha l'intento di stabilire che le Regioni in cui insistono diverse sedi di un medesimo IRCCS debbano tra di loro collaborare, stipulando specifici accordi volti allo sviluppo di tutte le sedi di IRCCS presenti con le rispettive strutture su più regioni del territorio nazionale, sedi sia principale che secondaria, affinché tutte possano rispondere alla mission propria di un IRCCS che è quella di svolgere la funzione di ricerca traslazionale e clinica in modo inscindibile dall'attività di assistenza. Tale previsione deriva dal principio di delega di cui alla lettera *f*) della legge delega n. 129 del 2022. Quindi la disposizione non prevede accordi tra Regioni e IRCCS ma tra le stesse amministrazioni regionali che vedono nel proprio territorio insistere sedi di uno stesso IRCCS, accordi i cui contenuti specifici sono lasciati all'autonomia regionale ma il cui intento, come stabilito dalla riforma in questione, dovrà essere quello che è previsto dal comma in questione, ossia, definire un piano di sviluppo valido per le diverse sedi dell'Istituto anche con riferimento ad un sistema di accreditamento e di convenzionamento uniforme, disciplinando l'implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti, i piani assunzionali, nonché la copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari, anche relative all'attività di ricerca. Tale previsione è volta a superare quanto accade attualmente, per cui le regioni, in cui insistono le sedi secondarie di un IRCCS di diritto pubblico, non riconoscono né valorizzano le medesime. A ciò si aggiunga la considerazione che ciò permetterebbe di contaminare di *know-how* più realtà territoriali, consentendo alle stesse di svilupparsi e crescere;

– con riferimento all'articolo 8, si ribadisce che l'intento è quello di correlare il termine quadriennale per l'invio della documentazione per la conferma del carattere scientifico con i relativi tempi di ricerca; gli attuali due anni infatti risultano troppo brevi per essere realmente funzionali e necessari ai fini della verifica dei requisiti di eccellenza degli Istituti, considerato che l'attività di ricerca è caratterizzata necessariamente da una durata pluriennale. A tale considerazione, viene aggiunto che se la valutazione complessiva degli IRCCS è passata dai due anni ai quattro, permettendo una verifica realmente funzionale ai fini dell'esame per la permanenza della qualifica di IRCCS, tuttavia si rileva che l'attività di ricerca e assistenza degli IRCCS continua ad essere soggetta ad una valutazione annuale ai fini dell'erogazione dei contributi ministeriali per l'attività di ricerca corrente. Inoltre, viene sottolineato quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della riforma in questione secondo cui il Ministero può verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento scientifico e che, come continua ad essere disposto dal decreto legislativo n. 288 del 2003 all'articolo 15, comma 1, non novellato dalla predetta riforma, in caso di sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, il Ministero informa la regione competente ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro cui reintegrare il possesso dei prescritti requisiti;

– con riferimento all'articolo 9, in materia di vigilanza, si precisa che tale attività non determina aggravii di oneri tenuto conto che la stessa

già rientra tra quelle istituzionalmente svolte dal Ministero, pertanto, essa verrà svolta nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

– in relazione all'articolo 10, si segnala che il rapporto di lavoro del citato personale, assunto con le modalità previste dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017 – contratto di lavoro subordinato a tempo determinato –, è regolato, come previsto dall'articolo 1, comma 423, della medesima legge 205 del 2017, dall'apposita sezione contrattuale dedicata al personale appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituita nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018 e che la predetta sezione contrattuale, tenuto conto delle specificità di tale tipologia di personale rispetto al restante personale del comparto sanità, non prevede progressioni di carriera correlate all'anzianità di servizio. Relativamente poi al paventato irrigidimento nelle scelte gestionali degli Istituti, occorre rilevare che si tratta di una necessaria attività di programmazione interna volta a predeterminare sia le quote riservate per il personale a tempo determinato sia i posti per il personale a tempo indeterminato;

– con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni in materia di prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali, si osserva che il comma 1 della predetta disposizione prevede l'acquisto delle prestazioni sanitarie di alta complessità in coerenza con la programmazione regionale e nazionale: ne consegue che l'incremento della potenzialità di spesa è finanziato nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e pertanto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il livello di 40 milioni di euro rappresenta un potenziale di spesa per l'acquisto di tali prestazioni che potrà essere tradotto in concreto attraverso l'assegnazione di tetti di spesa agli istituti fino a concorrenza degli importi assegnati ad ogni regione, verificando a consuntivo l'esaurimento o meno del *budget*. La regolazione degli importi avverrà nell'ambito della matrice di mobilità e quindi con impatto sulle complessive risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. La rivalutazione del fondo di 40 milioni di euro potrà avvenire solo previa valutazione dell'intera produzione degli IRCCS registrata a consuntivo, e non solo di quella corrispondente al finanziamento dei 40 milioni di euro. La quantificazione del fondo indicato al comma 2 è stata determinata tenendo in considerazione i tassi medi di occupazione dei posti letto degli stessi IRCCS corrispondenti all'82 per cento circa (ponderati rispetto al valore di produzione di alta complessità), e favorendo quindi un aumento delle prestazioni da erogare dagli IRCCS, fino a prevedere margini per giungere ad un tasso di occupazione del 90 per cento;

acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 345
(al testo del decreto-legge)

G/345/18/5 (già em. 8.0.4)

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

il Capo II della disposizione in esame prevede disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure,

premesso che:

con deliberazione del Consiglio di Ministri del 4 luglio 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, esteso con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2022, ai territori delle Regioni ricadenti nel bacino del Distretto dell'Appennino centrale nonché al territorio delle Regione Umbria;

la siccità è un fenomeno ormai frequente legato non solo alla mancanza di pioggia nel periodo più caldo, bensì all'alterazione del regime pluviometrico annuale e degli andamenti meteorologici, anche a causa della crisi climatica in corso che ne altera gli andamenti stagionali, che incidono anche sulla riduzione delle precipitazioni invernali, soprattutto da quelle nevose, ovvero sulle riserve idriche naturali dei laghi e dei fiumi a valle;

ogni anno, con l'arrivo della stagione più calda, il nostro Paese si trova a dover gestire il problema di siccità e i connessi rischi per il settore agricolo e zootecnico, per la stabilità dei territori e nonché per il rischio di incendi.

è evidente la necessità di ridurre i tempi di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni e degli effetti connessi ai fenomeni di siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentandola resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche, nonché per assicurare per l'attuazione e il coordinamento delle misure strutturali occorrenti per il contenimento e contrasto della situazione in atto nel settore idrico connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni piovose,

impegna il Governo a:

nominare un Commissario straordinario per il contrasto della siccità, con le seguenti funzioni:

a) individuare, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le regioni, gli obiettivi correlati alla necessità di garantire una sufficiente risorsa idrica anche nei periodi di siccità;

b) coordinare e sovrintendere le attività di programmazione e di realizzazione degli interventi strutturali necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, assicurandone la coerenza con gli interventi emergenziali già avviati;

c) assicurare il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori degli interventi individuati per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi, anche assicurando il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed indirizzo nelle iniziative occorrenti;

d) predisporre ed adottare, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, e dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il favorevole parere tecnico da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno o più piani straordinari degli interventi di cui alla lettera b), privilegiando quelli di rilevanza interregionale, quelli finalizzati alla sicurezza sismica e idraulica ovvero quelli immediatamente cantierabili, nonché i piani finalizzati alla verifica dello stato manutentivo e di funzionalità delle infrastrutture esistenti; in fase di prima applicazione, il Commissario straordinario individua, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, almeno quindici interventi prioritari da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, compresi quelli riguardanti i laghi in stato di sofferenza idrica con elevato abbassamento delle acque, sia in base alla rilevanza della opera considerata in relazione al complesso delle utenze civili e produttive da essa dipendenti, sia in base alle condizioni di rischio del-

l'opera come risultante dal relativo piano di emergenza. Nella selezione e nella progettazione delle opere e degli interventi ricompresi dei piani straordinari di cui alla presente lettera si tiene conto degli impatti dei più aggiornati scenari climatici disponibili;

e) adottare i piani stralcio previsti dall'articolo 1, comma 516-ter, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

f) verificare l'adozione da parte delle regioni delle norme e delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

g) verificare lo stato di attuazione dei programmi degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proponendo l'adozione degli interventi correttivi;

h) ricevere dall'ente di governo d'ambito, con cadenza semestrale, i risultati dei controlli previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e segnala le inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal medesimo articolo 152;

i) esercitare le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l) adottare, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome interessate, provvedimenti previsti dall'articolo 168 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

m) promuovere la predisposizione di piani, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per le finalità di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) effettuare le segnalazioni e proporre l'adozione degli interventi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 525, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunicandoli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

o) svolgere, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla presente disposizione, i compiti e le funzioni attribuiti ai commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 525, secondo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in caso di perdurante inerzia o inadempimento da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi.

p) in ragione della particolare gravità in cui versano alcuni laghi può disporre interventi immediati di pulizia del bacino, di dragaggio e di adduzione.

Art. 3.**3.0.21 (testo 2 corretto)**

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

All'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*septies-bis*.1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.».

Plenaria**15^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2 occorre avere conferma che il rinominato Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa svolgere i nuovi compiti con le risorse previste a legislazione vigente.

Analogamente, all'articolo 3 occorre avere conferma che i nuovi compiti e le attribuzioni, di cui al comma 2, siano espletabili dal rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse previste a legislazione vigente. Andrebbe inoltre chiarito se tali compiti e funzioni ulteriori vengono trasferiti da altre amministrazioni, considerato che nel testo si definiscono di «spettanza dello Stato».

Relativamente all'articolo 4, chiede conferma che le ulteriori attività in materia di approvvigionamenti di energia e per la promozione di fonti rinnovabili possano essere svolte con le sole risorse previste a legislazione vigente. Circa il contingente di personale di cui al comma 3-*bis*, andrebbero acquisiti ulteriori elementi per una corretta valutazione dell'onere ancorché determinato come tetto di spesa.

Per quanto concerne l'articolo 6, andrebbero forniti chiarimenti sul fabbisogno ulteriore della dotazione finanziaria degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-*bis*.

L'articolo 6-*bis* prevede l'articolazione del Ministero della salute in 4 dipartimenti e 12 uffici dirigenziali generali in luogo di 14 uffici dirigenziali generali e di un segretario generale. Considerato che ciò viene operato ad invarianza di oneri tramite la soppressione di 4 posti di dirigente di

seconda fascia, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi che consentano di verificarne l'invarianza. In particolare, andrebbe confermato che le compensazioni siano state operate con riferimento alla soppressione di uffici con effettiva dotazione in bilancio.

Infine, occorre avere conferma che le dotazioni dei singoli dipartimenti del nuovo assetto non determinino un aumento delle spese di funzionamento e che le previste riduzioni di 4 dirigenti di seconda fascia siano effettivamente sostenibili.

Relativamente all'articolo 10, considerato che la lettera *b*) prevede espressamente che alla struttura di supporto istituita debba essere assegnato personale dotato delle necessarie competenze ed esperienze, chiede conferma che ciò possa avvenire con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12 prevede che per il Piano del mare e per le attività di supporto tecnico e organizzativo del Comitato interministeriale per le politiche del mare si possa far fronte tramite esperti o mediante la creazione di un'apposita struttura di missione a valere sulle risorse finanziarie del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Al riguardo, andrebbe confermato che a ciò si possa far fronte con le attuali risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 13-*bis*, occorre avere conferma che gli stanziamenti che saranno trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Inps nel corso del 2023 siano effettivamente idonei allo svolgimento delle funzioni trasferite dalla sopprimenda Commissione medica superiore.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 12 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo, anche alla luce della relazione tecnica aggiornata e positivamente verificata.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo del provvedimento, che è approvata.

(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO fornisce elementi di risposta rispetto ai quesiti posti dalla relatrice.

Il PRESIDENTE propone di acquisire tali elementi al fine di esaminarli per la predisposizione del relativo parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO fornisce elementi di risposta rispetto ai quesiti posti dalla relatrice.

Il PRESIDENTE propone di acquisire tali risposte al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.26 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/345/19/5, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'odierna seduta pomeridiana della Commissione, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione bilancio, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,25.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 345
(al testo del decreto-legge)

G/345/19/5 (già em. 4.26)

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345),

premessi che:

il Titolo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, ivi incluse misure intese a aumentare l'indipendenza energetica del nostro Paese;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, successivamente emendato dall'articolo 12 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto la possibilità di massimizzare la produzione degli impianti termoelettrici, includendo anche la produzione degli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili che, a determinate condizioni, possono impiegare combustibili convenzionali, evitando quindi che il mancato esercizio di questi impianti per motivi connessi al costo del combustibile porti all'aumento del consumo di gas nella termoelettrica;

alla luce del contesto attuale, al fine di rafforzare la sicurezza del sistema energetico e aumentare l'indipendenza dagli approvvigionamenti energetici, si rende necessario prorogare la massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas, includendo una diversificazione ulteriore rispetto all'apporto delle rinnovabili;

tale misura di gas risparmiato si rende ancora più necessaria per l'inverno 2023-2024 che già si preannuncia più difficoltoso di quello in corso;

attualmente, il periodo di applicazione di tale previsione è legato alla proposta di regolamento che il Consiglio energia del 26 luglio 2022 ha approvato al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023, tale scadenza è ormai imminente e non risulta sufficiente a garantire una continuità della produzione, creando una grande incertezza per il comparto che rischia quindi di non poter acquistare la materia prima anche per il successivo anno termico;

è stato stimato che la massimizzazione della produzione a carbone e olio delle centrali esistenti regolarmente in servizio contribuirebbe per il periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023 a una riduzione di circa 1,8 miliardi di Smc (*standard metro cubo*);

impegna il Governo:

ad intervenire all'articolo 5-*bis*, comma 4, primo periodo, del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, prorogando la massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas per tutto il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 18

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 13 dicembre 2022

Plenaria
6^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta

Il PRESIDENTE illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo, i cui contenuti di massima sono già stati positivamente vagliati nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In particolare, evidenzia che la scelta del legislatore di indirizzare il sostegno pubblico a imprese e famiglie attraverso lo strumento fiscale con prevalenza del credito di imposta e quindi della detrazione dalle imposte sul reddito o della compensazione con debiti fiscali ha conosciuto negli ultimi anni un utilizzo molto ampio e variegato. Da tale scelta è emersa una proliferazione dello strumento, preferito ad altre tipologie di aiuto, come il contributo diretto a fondo perduto o in conto interesse per le imprese o la detrazione di imposta per le persone fisiche; inoltre, si sono aggiunte modalità di fruizione dello stesso credito, alternative alla detrazione diretta delle spese documentate, quali la cessione al fornitore del credito maturato e correlato sconto in fattura ovvero la cessione del credito a soggetti terzi (banche e intermediari finanziari). In particolare, tale forma di fruizione ha presentato profili di criticità. Il credito di imposta ha assunto anche definizioni e applicazioni differenti (*bonus*, ristori, aiuti) che sono previsti, più in generale, per sostenere e incentivare scelte di consumo da parte delle persone fisiche o scelte di investimento delle imprese (ad esempio *bonus* bici o Industria 4.0). Sullo sfondo, prosegue l'oratore, rimane la questione

più generale delle spese fiscali intese come incentivi e aiuti pubblici attraverso la normativa fiscale. In termini riassuntivi le forme di agevolazione tributaria vanno esaminate alla luce dell'architettura complessiva del sistema tributario nonché in base agli obiettivi economici più generali.

Giudica quindi opportuna un'attenta verifica in prima istanza dei crediti di imposta in essere, anche nel settore delle costruzioni, ai fini di una valutazione della loro validità e della loro efficacia, sia ai fini di sostegno allo sviluppo che in termini di sostenibilità per la finanza pubblica. Ricorda quindi gli obiettivi dell'indagine conoscitiva: la rilevazione dei crediti di imposta in essere, con il censimento delle norme agevolative in vigore suddivise per annualità, settore di riferimento, percentuale di contributo pubblico, modalità di fruizione, costo complessivo per la finanza pubblica; identificazione di criteri di efficacia, con l'individuazione degli obiettivi di ogni strumento agevolativo, la definizione di una stima di effetti sul settore interessato, sul PIL in generale e sul gettito, in termini micro e macroeconomici; la valutazione degli oneri applicativi sui contribuenti e sull'Amministrazione fiscale; ed ancora le modalità di fruizione, con l'analisi delle stesse, delle convenienze relative e del coinvolgimento di terzi; l'analisi delle criticità e problematiche rispetto a obiettivi di reddito imponibile e comportamenti fraudolenti. Infine, qualificazione e classificazione degli strumenti più adeguati anche attraverso la proposta di una riforma di semplificazione e razionalizzazione legislativa.

Il programma di massima dell'indagine prevede lo svolgimento delle seguenti audizioni: Ministro dell'economia, Ministro dello sviluppo economico e del *made in Italy*, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Dipartimento delle finanze, Sogei, Banca d'Italia, Ufficio parlamentare di bilancio, centri studi e di ricerca; associazioni datoriali della grande e piccola impresa, artigiano, associazioni di categoria del settore delle costruzioni, dei professionisti ed esperti tributari (Consiglio nazionale commercialisti, Lapet, Anti, ecc.), ordini (ingegneri, architetti, geometri), ANCI, ABI, Poste, Federcasse e BCC, associazioni di intermediari finanziari ed esperti. Ricorda infine che sono pervenute da parte di soggetti esterni richieste di audizione.

Si apre il dibattito.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la proposta in esame, peraltro da lui richiesta proprio in un precedente intervento in Commissione, ma ritiene che, alla luce delle numerose iniziative adottate dai vari Governi, alcuni obiettivi potrebbero rivelarsi eccessivamente ambiziosi.

Il PRESIDENTE assicura che nel corso della procedura informativa si svolgeranno le necessarie valutazioni, in esito alle quali si potrà decidere di condurre approfondimenti aggiuntivi solo su alcune misure.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di indagine conoscitiva avanzata dal Presidente, posta ai voti, è approvata.

Il PRESIDENTE rileva l'unanimità dei voti, riservandosi di trasmettere alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (*Fdi*) introduce il provvedimento per le parti di competenza, soffermandosi sull'articolo 1, che impone alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi e che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva. Qualora le medesime imprese manifestino, entro il 30 giugno 2023, rischi di continuità produttiva, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), al fine dell'urgente attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge. Nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che ne stabilisce termini e modalità, per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. L'amministrazione temporanea prevede la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione, per la quale può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, anche indipendentemente dall'istanza di parte. Le norme appena descritte includono nel loro ambito di applicazione la situazione relativa alla ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa), società appartenente al gruppo Lukoil, per la quale, alla luce del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, è stato istituito presso il MIMIT un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione.

Il successivo articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto

legge n. 21 del 2012 («*golden power*»). Tali interventi riguardano la possibilità per il MIMIT, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa depositi e prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare, nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le modalità per l'accesso alle misure di sostegno sono determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) non rileva criticità quanto al contenuto dell'articolo 1, mentre mostra perplessità relativamente all'articolo 2, visto che l'uso dei poteri speciali del Governo (*golden power*) sembrerebbe richiedere la presenza di una offerta straniera per l'acquisto di una società ritenuta strategica per l'interesse nazionale. Chiede quindi delucidazioni sui motivi che hanno portato il Governo a introdurre tale disposizione nel decreto-legge e quali siano l'azienda e il Paese estero coinvolti.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) ritiene che la norma sia stata varata a scopo prudenziale, rispetto a possibili settori produttivi.

Il PRESIDENTE chiarisce che tale richiesta di chiarimenti potrà essere rivolta anche al Governo.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) lamenta proprio l'assenza del Governo, che sembra mostrare scarsa attenzione per il Parlamento.

Il PRESIDENTE ricorda che l'assenza del rappresentante del Governo in sede consultiva, non è ostativa rispetto ai lavori della Commissione. Registra comunque il rilievo del senatore Boccia.

Per il senatore CASTELLI (*FdI*) l'istituto della *golden power* può essere utilizzato in modo elastico, anche solo in presenza della disponibilità di una società ad essere acquistata in caso di specifica offerta, come appare nel caso della Lukoil.

Alla luce del dibattito, il PRESIDENTE propone di convocare una nuova seduta per domani, mercoledì 14 dicembre, alle ore 9, al fine di ricevere dal Governo i chiarimenti richiesti dal senatore Cottarelli.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 14 dicembre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 13 dicembre 2022

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato e già trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che ciò che traspare dal provvedimento in esame e dallo schema di parere del relatore è che l'assetto dei Ministeri non discenda tanto da concrete esigenze amministrative quanto dai rapporti di forza tra i componenti della maggioranza.

Esprime considerazioni fortemente critiche sul cambio di denominazione dei Ministeri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili che, lungi dal costituire una mera questione lessicale, ha precise ricadute pratiche.

Con riferimento al primo, osserva che il concetto di transizione ecologica, oltre a rivestire un ruolo centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, denota un'attenzione particolare al tema del contrasto del cambiamento climatico. Viceversa, eliminare il riferimento alla transizione ecologica e inserire quello alla sicurezza energetica lascia presagire il perseguimento di politiche, ormai superate dai tempi, di investimento sui combustibili fossili e trivellazioni.

Per quanto riguarda il ritorno alla denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricorda che il Ministro Salvini, durante le comunicazioni sulle linee programmatiche, ha affermato che tale cambio era dovuto a ragioni meramente pratiche e che il sostegno alla mobilità sostenibile si sarebbe visto nei fatti. A tal proposito, stigmatizza però che il primo fatto posto in essere dal Governo è andato in senso del tutto opposto, con il defianziamento, nel disegno di legge di bilancio, del Fondo per la mobilità ciclistica.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) esprime forti perplessità per il contenuto del provvedimento in esame e si associa alle critiche espresse dalla senatrice Di Girolamo sul cambio di denominazione dei Ministeri.

Il concetto di transizione ecologica, peraltro impiegato in altri importanti Paesi, quali la Francia e la Spagna, è, a suo avviso, un concetto dinamico che implica la transizione ecologica di tutta l'economia, mentre quello di ambiente è una definizione statica e conservatrice.

Analoghe osservazioni ritiene che possano essere formulate con riferimento alla mobilità sostenibile, nonché con riferimento ad un altro settore di competenza della Commissione, quello dell'innovazione tecnologica, dove è parimenti stato eliminato il riferimento alla transizione digitale, pure altrettanto importante nel PNRR.

Per i motivi suesposti dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime stupore per le dichiarazioni rese dai partiti di opposizione, che appaiono polemiche e sterili a fronte della proficua interlocuzione che la Commissione, grazie alla tempestività del Presidente e alla disponibilità dei rappresentanti del Governo, ha potuto già impostare con i Ministeri di riferimento.

Tra l'altro, da tali audizioni è emerso chiaramente che la transizione ecologica non verrà messa in discussione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con un'osservazione del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 1)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234; e dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 4 ottobre 2019, n.117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che la scorsa settimana il Presidente del Senato ha autorizzato la Commissione a concludere l'esame del provvedimento e si è convenuto che i Gruppi facessero pervenire al relatore eventuali proposte di osservazioni, in modo tale che egli potesse predisporre lo schema di parere da sottoporre al voto della Commissione nella seduta di domani.

Chiede pertanto se vi siano colleghi interessati a intervenire in discussione.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) deposita uno schema di parere proposto dai senatori del suo Gruppo, pubblicato in allegato, auspicando che il relatore possa fare proprie e inserire nello schema che proporrà domani alla Commissione almeno parte delle questioni in esso contenute.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 393**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– al fine di chiarire il riparto di competenze tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si individuino la sede e le modalità idonee per operare l'attribuzione a quest'ultimo di tutte le funzioni statali in materia di fauna selvatica, in maniera tale che tali funzioni possano essere esercitate in maniera efficace e coerente con quelle relative ad un'adeguata gestione degli equilibri ecologici tra specie selvatiche, agricoltura e ambiente e dell'attività venatoria.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI FINA, ASTORRE, BASSO E IRTO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 1

La Commissione 8^a – Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

esaminato lo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio» (Atto del Governo n. 1);

premesso che:

la revisione della direttiva quadro in materia di rifiuti, prevista dalla direttiva (UE) 2018/851, contenente una serie di disposizioni volte a favorire la transizione verso un modello di economia circolare e il raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa, ha imposto importanti modifiche anche alla normativa nazionale di settore e, in particolare, al decreto legislativo n. 152 del 2006. Analogamente, le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/852 di revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, elevando il livello degli obiettivi di recupero da perseguire, hanno richiesto l'intervento del legislatore nazionale;

in questa prospettiva, con il recepimento delle suddette direttive, si è intervenuti nella revisione della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e, in particolare, sono stati rivisti i temi inerenti alla responsabilità estesa del produttore, le azioni di prevenzione, la programmazione nazionale, la gestione dei rifiuti organici, la tracciabilità ed i sistemi consortili, mediante l'adozione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;

nel frattempo, la materia ambientale è stata oggetto anche di altre importanti modifiche normative e chiarimenti, tra cui: la sospensione introdotta dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come sostituito dall'articolo 39, comma 1-*ter*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante modifiche all'articolo 219, comma 5, afferente all'etichettatura degli imballaggi; i chiarimenti della Direzione Generale Economia Circolare forniti in data 12 aprile 2021 con nota n. 37259, pubblicata sul sito istituzionale; l'adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, relativo agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi; l'adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, sulla ri-

duzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente; il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che è intervenuto su diverse disposizioni della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006; il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», che è intervenuto sull'articolo 198-*bis* del citato decreto legislativo;

con le suddette novità normative sono emerse diverse criticità applicative che il Governo ha inteso risolvere con il presente schema di decreto legislativo con l'obiettivo di chiarire la portata applicativa delle disposizioni esistenti, nonché di intervenire per assicurare coerenza e coordinamento normativo, garantire un'uniformità di approccio e adeguare la normativa esistente all'evoluto contesto socio-ambientale;

le principali criticità rilevate hanno riguardato il sistema di tracciabilità, la responsabilità della gestione dei rifiuti, l'Allegato D recante l'elenco dei rifiuti, duplicazioni della procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio, l'obbligo di trasmissione dei dati da parte dei sistemi EPR, la duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti per la comunicazione relativa alle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, refusi riconducibili ai termini «assimilazione» o «assimilati» riferiti ai rifiuti speciali;

considerato che:

la transizione verso un'Economia Circolare necessita di specifiche garanzie volte ad assicurare la sua efficacia ed applicabilità, tra cui la collaborazione e la concertazione tra i soggetti operanti nel settore, la definizione di un impianto normativo chiaro ed organizzato, la definizione di interventi organici e duraturi;

occorre rivolgere particolare attenzione alla qualità delle raccolte differenziate e superare le forti disuguaglianze e disomogeneità che ancora oggi insistono sul territorio nazionale, nonché individuare le misure necessarie per incentivare i Comuni che effettuano una raccolta differenziata qualitativamente eccellente e a costi contenuti;

occorre, altresì, sviluppare un sistema adeguato di infrastrutture volte ad assicurare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e di tutela dell'ambiente, il raggiungimento degli obiettivi di legge;

in una prospettiva di incremento dell'efficienza delle risorse, risulta prioritario agire per una maggiore incisività delle strategie di gestione dei rifiuti organici;

tenuto conto che:

sulla materia oggetto del presente provvedimento emergono, a livello europeo, ulteriori novità. In data 30 novembre 2022, la Commissione europea, in attuazione del piano d'azione per l'economia circolare del *green deal*

europeo, ha presentato un nuovo schema di regolamento per la revisione della legislazione UE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. La proposta si basa su tre macro-obiettivi e dovrà ora essere esaminato dal Parlamento e dal Consiglio europei nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

i tre macro-obiettivi indicati hanno lo scopo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ridurre la quantità, imporre restrizioni agli imballaggi inutili e promuovere soluzioni di imballaggi riutilizzabili e ricaricabili; promuovere il riciclaggio di alta qualità («riciclaggio a circuito chiuso»), rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030; ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, aumentando l'uso della plastica riciclata negli imballaggi attraverso obiettivi vincolanti;

la proposta intende migliorare la riciclabilità degli imballaggi, il che farebbe aumentare il tasso complessivo del loro riciclaggio dal 66,5 per cento del 2018 al 73 per cento nel 2030, mentre il conferimento in discarica passerebbe dal 18,7 per cento al 9,6 per cento. Entro il 2030 le misure proposte dovrebbero ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli imballaggi a 43 milioni di tonnellate rispetto alle 66 milioni di tonnellate di emissioni che verrebbero liberate se la legislazione non fosse modificata;

tale situazione prefigura ulteriori modifiche, nei prossimi mesi, alla disciplina vigente oggetto del presente provvedimento, con ulteriori nuove ricadute ed effetti su imprese e cittadini;

rilevato che:

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso un parere negativo sullo schema di decreto legislativo in esame, salvo l'accoglimento di una serie di proposte emendative già presentate a livello tecnico in sede di predisposizione del provvedimento;

l'Anci e l'Upi hanno condizionato l'espressione di un parere positivo al provvedimento in esame esclusivamente in presenza dell'accoglimento di una serie di proposte correttive;

nel corso delle audizioni sono emerse diverse posizioni critiche sul contenuto del provvedimento rispetto alle quali sono state segnalate misure migliorative del testo;

visti i pareri espressi dalle Commissioni permanenti del Senato,

esprime parere di nulla osta con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 4, lettera *a)*, capoverso *4-bis*, sostituire le parole: «è applicata» con le seguenti: «può essere applicata con regolamento comunale»;

b) al comma 5, dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

«*c-bis)* alla lettera *b-sexies*, dopo le parole: "da costruzione e demolizione" sopprimere le seguenti parole: "prodotti nell'ambito di attività di impresa".»;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 184, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. I rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell'ambito del nucleo familiare possono essere conferiti al servizio pubblico con le stesse modalità dei rifiuti urbani."»;

d) al comma 6, sopprimere la lettera b);

2) all'articolo 2:

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 194, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o gli enti da queste indicati con legge regionale".»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 197, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. In presenza di riconosciute esigenze unitarie ed organizzative, le regioni possono, con proprie leggi, disporre l'allocazione al livello regionale delle funzioni amministrative che la Parte IV del presente decreto attribuisce alle province."»;

3) all'articolo 4, comma 1:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "alla Regione competente per territorio" sono aggiunte le seguenti: "o a ente da questa indicato con legge regionale".»;

b) sopprimere la lettera d);

4) all'articolo 6, comma 5, alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-bis» con le seguenti: «ovvero avviarli autonomamente a riciclo secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-bis»;

5) all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 265, dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente: "6-ter. Ove non venga diversamente disposto dalla Regione interessata, resta confermato il riparto delle funzioni amministrative in materia di rifiuti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto."»;

e con le seguenti osservazioni:

si provveda a:

1) chiarire nel testo finale dell'articolo 182-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, la non inclusione degli imballaggi di carta e delle frazioni merceologiche similari nella raccolta dei rifiuti organici, salvo il caso di imballaggi in carta che presentino residui incompatibili con il riciclo;

2) adottare, in relazione alla tracciabilità dei rifiuti, meccanismi atti a evitare che dall'iscrizione dei Consorzi al RENTRI discendano duplica-

zioni di oneri, cosa non in linea con gli obiettivi di semplificazione e snellimento delle procedure;

3) favorire, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, il principio di prossimità valido non soltanto per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati ma anche per il recupero delle altre tipologie di rifiuti urbani;

4) recepire nel provvedimento il secondo capoverso dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/UE, come modificata dalla direttiva 851/2018/UE, nel quale si prevede che gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee e le norme nazionali equivalenti, per imballaggi di materiale plastico-recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici e che entro il 31 dicembre 2023 sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati;

5) chiarire e risolvere il contenuto della modifica proposta all'articolo 221, comma 4, che confermerebbe la possibilità, per chi esce dal servizio pubblico di inviare al recupero e non al riciclo i materiali raccolti in maniera differenziata. Tale previsione andrebbe in contrasto con quanto contenuto nello stesso articolo in cui si prevede che «Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani»;

6) prevedere l'inserimento nel decreto legislativo n. 152 del 2006 di un riferimento alla riduzione dello spreco alimentare da cui deriva la riduzione del peso del rifiuto organico all'origine anche al fine di migliorare l'efficienza della raccolta e dei processi di trattamento impiantistico;

7) valutare l'istituzione di una Cabina Istituzionale di Regia per il riciclo, anche in risposta alla carenza di Materie Prime del nostro Paese, per la definizione di politiche attive per il comparto, nella quale sia prevista anche la partecipazione dei soggetti titolati a rappresentare il riciclo.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 13 dicembre 2022

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy
Fausta Bergamotto.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al sottosegretario Fausta Bergamotto, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) riferisce sul decreto-legge in titolo – rispetto al quale la Camera ha operato modifiche ed integrazioni – recante un complesso di disposizioni concernenti le attribuzioni dei Ministeri e di altre strutture amministrative.

Riguardo ai profili di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 1, che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, sull'organizzazione del Governo, e specificatamente il comma 1, recante l'elenco dei Ministeri. Per quanto di interesse, viene sostituita, in primo luogo, la denominazione del Ministero dello sviluppo economico

con quella di Ministero delle imprese e del *made in Italy*, disciplinato dal successivo articolo 2.

Rileva poi che la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene mutata in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; alla nuova denominazione corrisponde una integrazione delle competenze in materia di sovranità alimentare, indicate all'articolo 3.

L'articolo 2 – prosegue il relatore – ridenomina quindi il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del *made in Italy*, apportando i conseguenti adeguamenti testuali nel decreto legislativo n. 300 del 1999. Quanto alle attribuzioni, queste vengono integrate con la previsione che il Ministero contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del *made in Italy* in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze degli altri Dicasteri interessati (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste e Ministero del turismo). L'articolo interviene, poi, sulla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione digitale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di prevedere che lo stesso sia presieduto, in alternativa al Presidente del Consiglio, dalla Autorità delegata (anziché dal Ministro) per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. L'articolo prevede, infine, una clausola di chiusura, per cui le nuove denominazioni Ministro e/o Ministero delle imprese e del *made in Italy* sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le pregresse denominazioni.

Sottolinea indi che l'articolo 3 modifica la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportando i conseguenti adeguamenti testuali al decreto legislativo n. 300 del 1999. Quanto alle attribuzioni, si prevede che il Ministero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali. La disposizione stabilisce, infine, la consueta clausola di chiusura, in base alla quale le nuove denominazioni di Ministro e/o Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le precedenti denominazioni.

Si sofferma poi sull'articolo 7, comma 1, che modifica l'articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per le politiche spaziali e aerospaziali, ivi incardinata. Con la modifica in

esame la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali in deroga, originariamente consentita in sede di prima applicazione, è ora consentita fino al 31 dicembre 2026.

Fa presente altresì che l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), modifica la disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali poteri sono esercitati, per le materie di rispettiva competenza, non più d'intesa ma di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il medesimo articolo 9 – precisa il relatore – istituisce il Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il *made in Italy* nel mondo. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. L'articolo dispone inoltre in materia di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese, con riferimento all'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli esteri, da esercitare, per effetto della norma, «di concerto» e non più «d'intesa» con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Dopo aver riepilogato i compiti del CIMIM, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 9 integra l'articolo 2, comma 1, della legge n. 100 del 1990, istitutiva della Società SIMEST S.p.A. Detta disposizione prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'ICE e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), formuli le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.A., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifichi il rispetto. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 2 dell'articolo in esame viene previsto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sia periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività di SIMEST, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al CIMIM.

Rileva inoltre che il comma 3 dell'articolo 9 interviene sull'articolo 3, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge n. 23 del 2020, disponendo che SACE S.p.A. consulti preventivamente – oltre che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – anche il Ministero delle imprese e del *made in Italy* in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con par-

ticolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti.

Passa poi ad illustrare l'articolo 10, che amplia l'ambito di applicazione del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, riducendo da 50 a 25 milioni di euro la soglia del valore degli investimenti per il sistema produttivo nazionale al di sopra della quale tale potere è esercitabile; ricorda che tale potere sostitutivo è previsto – nei procedimenti aventi ad oggetto gli investimenti suddetti – per il caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, dalle province autonome, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni. Al fine dell'esercizio del potere sostitutivo, inoltre, viene istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il suddetto Ministero, destinata a raccogliere le segnalazioni da parte delle imprese.

Segnala indi che, secondo l'articolo 10-*bis*, il Ministero del turismo detiene la titolarità del portale «*Italia.it*», i diritti connessi al dominio stesso e la relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la sua strutturazione e la promozione delle politiche turistiche nazionali attraverso il portale stesso. Rammenta in proposito che l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014 ha demandato all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), nel perseguimento della missione di promozione del turismo, il compito di individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e di favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete *internet* attraverso il potenziamento del portale «*Italia.it*», gestito dall'ENIT, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, eventualmente solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura. Al riguardo, il Ministro del turismo, in audizione presso le Commissioni congiunte 9ª del Senato e X della Camera, il 30 novembre 2022, ha affermato la necessità di incidere più e meglio sulla promozione dell'intera filiera turistica italiana, rafforzando il sito istituzionale «*Italia.it*», come previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con una interlocuzione e collaborazione con gli enti territoriali. A tale fine, ha considerato essenziale anche una ristrutturazione dell'ENIT.

Illustra anche l'articolo 11, che interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) nonché sulla denominazione e sui contenuti del Piano per la transizione ecologica. Per quanto di competenza, si prevede il coinvolgimento, nell'organizzazione del CITE, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* – tenuto conto dei riflessi, sul settore produttivo, della transizione ecologica e dell'attuale contesto di crisi energetica – nonché all'inserimento delle materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica.

Avviandosi alla conclusione, accenna all'articolo 12, che disciplina gli interventi in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare e l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), di cui fanno parte, tra gli altri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, menzionando infine l'articolo 13, relativo alla procedura per l'adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), dopo aver rivolto a sua volta un indirizzo di saluto al sottosegretario, esprime la contrarietà del proprio Gruppo alle modalità con cui il Governo ha inteso provvedere al riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ispirate, a suo avviso, a ragioni di carattere ideologico e identitario. Reputa assente, nelle nuove disposizioni, una ripartizione certa delle funzioni, così da non escludere la possibilità che possano generarsi ambiguità nell'adozione degli atti amministrativi.

Sottolinea, inoltre, come la clausola di invarianza finanziaria, congiuntamente alla volontà di riservare in via prioritaria le risorse disponibili al supporto degli organi politici, difficilmente consentiranno di tenere fede alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR.

Al riguardo, ribadisce l'intenzione del proprio Gruppo, già manifestata in prima lettura, di richiedere al Governo, decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del medesimo, anche con riferimento al conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR e alle relative scadenze.

In relazione alla scelta governativa di sostituire la denominazione di Ministero dello sviluppo economico con quella di Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ritiene la locuzione «sviluppo economico» comprensiva di un'ampiezza di profili – tra i quali gli investimenti, la produzione, il consumo, il progresso conoscitivo e tecnologico, il contrasto al cambiamento climatico e al degrado ambientale – che non trovano espressione nella nuova formulazione.

Nell'evidenziare criticamente come sia venuta meno, nella denominazione del Ministero dell'ambiente, l'espressione «transizione ecologica» e come la figura del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sia stata sostituita da un'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, auspica che le nuove denominazioni non determinino ricadute negative sullo sviluppo e la crescita del Paese.

Anticipa, infine, la presentazione di emendamenti da parte del proprio Gruppo presso la Commissione affari costituzionali, assegnataria del provvedimento in sede primaria, preannunciando un voto contrario sul parere che il relatore si accinge a presentare.

Interviene, quindi, il senatore GIACOBBE (*PD-IDP*) per lamentare che alle nuove strutture ministeriali, titolari di poteri di indirizzo, non siano state attribuite corrispondenti competenze e connesse responsabilità, con particolare riferimento alla promozione del *made in Italy*.

Pone in luce, in particolare, il caso del cosiddetto «turismo di ritorno», di competenza del Ministero degli affari esteri, ma sul quale si renderebbero necessarie azioni condotte anche dal Ministero del turismo, nonché la situazione delle camere di commercio all'estero, per lo svolgimento della cui attività a livello locale risulterebbe fondamentale una più stretta collaborazione con l'ICE. Pur reputando encomiabili i compiti dell'istituendo CIMIM, manifesta preoccupazione per la creazione, di fatto, di una nuova struttura burocratica.

Preannuncia, pertanto, l'intenzione del proprio Gruppo di effettuare un monitoraggio continuo sull'attuazione delle nuove disposizioni e di offrire, in sede di Commissione, suggerimenti al Governo.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), dopo aver ricordato l'impegno del proprio Gruppo nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, ribadisce come la precedente denominazione di Ministero della transizione ecologica, nonché la previsione di un'apposita struttura ministeriale per la l'innovazione digitale fossero intese ad esprimere l'importanza e a sottolineare l'urgenza delle azioni da porre in essere in tali ambiti.

Nell'anticipare il voto contrario del proprio Gruppo sul provvedimento in esame, formula l'augurio che le nuove disposizioni non incidano negativamente sul contrasto al cambiamento climatico e sulla evoluzione della digitalizzazione.

Concluso il dibattito, replica il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), evidenziando la rilevanza del confronto e di una interlocuzione proficua tra opinioni diverse.

Anche in considerazione della necessità di rispettare l'autonomia del Governo con riguardo alle modalità di organizzazione della propria azione, formula un parere favorevole sul provvedimento in esame, augurandosi che la Commissione svolga un'attività di controllo tesa a garantire l'efficienza e la trasparenza delle misure poste in essere dalle strutture ministeriali.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, che, come constatato dal PRESIDENTE, sono state anticipate in sede di discussione generale, verificato il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Esame e rinvio)

Il relatore POGLIESE (*Fdl*) illustra il decreto-legge n. 187, che reca specifiche disposizioni che incidono sull'attività d'impresa. Dà conto quindi dell'articolo 1, che impone alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva. Qualora le medesime imprese manifestino, entro il 30 giugno 2023, rischi di continuità produttiva, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine dell'urgente attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge.

Sottolinea quindi che, nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che ne stabilisce termini e modalità, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori dodici mesi. Precisa al riguardo che l'amministrazione temporanea prevede la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione, per la quale può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, anche indipendentemente dall'istanza di parte.

Ricorda in merito che le norme appena descritte includono nel loro ambito di applicazione la situazione relativa alla ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa), società appartenente al gruppo Lukoil, per la quale, alla luce del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, è stato istituito presso il Dicastero competente un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione.

Tornando alle disposizioni recate dal decreto in esame, illustra l'articolo 2, che introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («*golden power*»). Tali interventi riguardano la possibilità per il Dicastero competente, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza dei presup-

posti per l'accesso agli interventi erogati dal Patrimonio rilancio gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare, nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.

Rileva peraltro che i criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le modalità per l'accesso alle misure di sostegno sono determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In conclusione, menziona l'articolo 3, recante la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, e l'articolo 4 sull'entrata in vigore, rammentando che il decreto-legge è vigente dal 6 dicembre 2022.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, che propone di svolgere nella seduta già convocata domani, alle ore 13,30. Propone altresì di stabilire fin d'ora il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, fissandolo a mercoledì 21 dicembre, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 13 dicembre 2022

Plenaria

8^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla *WebTV2* e *YouTube2* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro CALDERONE svolge un'ampia esposizione in merito alle linee programmatiche del proprio Dicastero.

In considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, il presidente ZAFFINI dispone il rinvio ad altra seduta del seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione, già convocata alle ore 18 di oggi, tornerà a riunirsi alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

*Presidenza del Presidente
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 18,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

9^a Seduta (2^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ZAFFINI*

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice LEONARDI (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime apprezzamento rispetto allo sforzo della relatrice di accogliere, almeno in parte, i suggerimenti formulati dai Gruppi di opposizione durante la discussione generale.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine, a maggioranza, lo schema di parere.

La seduta termina alle ore 17,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 391**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione.

In considerazione dell'attuale situazione geopolitica e della contingente crisi energetica, al fine di garantire un adeguato intervento che assicuri la continuità produttiva e dunque la stabilità occupazionale delle imprese operanti nel settore della raffinazione degli idrocarburi, si segnala l'opportunità di estendere l'applicabilità della disciplina transitoria posta all'articolo 1, commi 2 e ss., del decreto-legge in oggetto fino al 31 dicembre 2023.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 17 di martedì 6 dicembre 2022, seduta n. 9 della Commissione affari costituzionali (1^a), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *alla pagina 20, dopo la 35^a riga, inserire le seguenti parole: «IN SEDE REFERENTE»;*
- b) *alla pagina 20, alla 39^a riga, sostituire la parola: «Discussione» con la seguente parola: «Esame»;*
- c) *alla pagina 22, alla 3^a riga, sostituire le parole: «della discussione» con le seguenti parole: «dell'esame».*

